



COMUNE DI PIOTTELLO

SETTORE GESTIONE SOCIALE E SVILUPPO CULTURALE
Sezione Interventi Sociali
20096 VIA CARLO CATTANEO

**REGOLAMENTO
PER LA
CONCESSIONE IN
USO DI LOCALI
ALLE
ASSOCIAZIONI
ISCRITTE
ALL'ALBO
COMUNALE
DELLE
ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
N. 72 del 28/3/88

IL SEGRETARIO GENERALE
6-10 (Dr. Mario Tarricone)



u



COMUNE DI PIOLTELLO

bozza redatta da Mirella Salvà

L'Amministrazione Comunale

nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo

adotta

il presente Regolamento per la concessione in uso occasionale o periodico di locali comunali di cui il Comune abbia disponibilità alle Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che operino sul territorio di Pioltello per il pubblico interesse al fine di favorire l'associazionismo e il libero confronto fra i cittadini e, parallelamente, il livello di aggregazione e socializzazione della collettività, allo scopo di concorrere allo sviluppo delle attività culturali, sportive, sociali, ambientali e di volontariato.

Non rientrano nell'oggetto del presente Regolamento le convenzioni per la gestione di impianti sportivi e l'uso delle palestre il cui uso è normato da apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.04.1994.

L'utilizzo agevolato o gratuito di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.



indice

- art. 1 Soggetti fruitori
- art. 2 Requisiti e modalità per la concessione di spazi
- art. 3 Criteri di valutazione
- art. 4 Rilascio autorizzazione
- art. 5 Contenuto dell'autorizzazione
- art. 6 Durata della concessione
- art. 7 Responsabilità e revoca
- art. 8 Revoca straordinaria
- art. 9 Modalità per la concessione all'uso occasionale
- art. 10 Rilascio autorizzazione all'uso occasionale
- art. 11 Norme generali per l'utilizzo di locali
- art. 12 Norme transitorie
- art. 13 Tariffe
- art. 14 Obblighi del Concessionario
- art. 15 Divieto di cessione
- art. 16 Ispezioni e verifiche
- art. 17 Rinvio



COMUNE DI PIOLTELLO

Art. 1 soggetti fruitori

Possono essere ammessi all'uso dei locali le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro iscritte alla Consulta Sportiva.

art. 2 - Requisiti e modalità per la concessione di spazi

Le Associazioni che intendono richiedere l'uso periodico dei locali Comunali o locali di cui il Comune abbia la disponibilità devono:

- essere iscritte all'Albo o alla Consulta Sportiva;
- presentare domanda su apposito modulo;
- sottoscrivere specifico disciplinare con l'Amministrazione Comunale contenente i termini del rapporto;

Art. 3 Criteri di valutazione

Le istanze sono valutate secondo i seguenti criteri:

- perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà, rilievo delle iniziative per la comunità grado di partecipazione;
- coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune nonché con i programmi dell'Amministrazione e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
- finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
- carattere originale e innovativo del progetto;
- concorso di altri enti pubblici o privati e associazioni all'iniziativa;
- capacità economica del richiedente;

Art. 4 Rilascio concessione

La concessione all'uso periodico dei locali è deliberata dalla Giunta Comunale su proposta del Dirigente competente, in applicazione dei criteri di cui all'articolo precedente.

Qualora vi fosse concomitanza di richieste di giorni e di orari, o in concomitanza delle domande pervenute, interpellate le associazioni interessate, verrà deciso riguardo alla periodicità degli incontri o comunque a favore di una rotazione concordata con le associazioni.

Art. 5 Contenuto della concessione

La concessione per l'uso periodico di locali comunali o di locali di cui il Comune abbia la disponibilità dovrà contenere:

- la denominazione dell'Associazione;
- dati anagrafici del legale rappresentante, indirizzo e recapito telefonico;
- giorni, orari e periodo d'uso;

alla stessa dovrà essere allegata:

- dichiarazione, sotto la responsabilità del richiedente, che verrà rispettato il numero delle presenze nel locale in uso;
- dichiarazione che il locale sarà utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato;
- il nominativo della persona autorizzata alla custodia delle chiavi del locale in uso;
- costi, oneri e responsabilità del Concessionario;
- norme circa la revoca della concessione e responsabilità del concessionario;

Art. 6 Durata della concessione

La concessione all'uso periodico dei locali avrà durata annuale.

Entro il 30 giugno di ciascun anno le Associazioni interessate dovranno produrre all'Amministrazione Comunale, su apposito modulo, domanda di rinnovo della concessione, allegando alla stessa, relazione dell'attività svolta contenente:

- elenco delle attività svolte e delle iniziative realizzate nel corso dell'anno, con la specificazione del periodo e del luogo in cui si sono svolte;
- descrizione del contenuto specifico delle singole attività e/o iniziative, evidenziando gli obiettivi che l'associazione si è proposta di raggiungere attraverso di esse;
- prospetto delle uscite e delle entrate totali, dettagliate per ogni singola attività e/o iniziativa, con l'indicazione precisa della provenienza delle entrate e della destinazione delle uscite;
- numero dei partecipanti/beneficiari/uttilizzatori alle attività e/o iniziative, per ogni singola attività svolta e iniziativa realizzata;



COMUNE DI PIOLTELLO

La concessione non verrà rinnovata se l'Associazione non invierà la suddetta relazione allegata alla richiesta.

Entro 60 gg. dalla richiesta, verificata la sussistenza dei criteri di cui all'art. 3, il Settore competente provvederà alla stipula di nuova concessione, previa delibera di Giunta.

Art. 7 Responsabilità e revoca

L'Amministrazione Comunale è sollevata dal concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone e cose, intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a sua cura e rischio.

Il Concessionario deve attenersi al rispetto delle norme previste:

- nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- nel Codice Penale (in particolare all'art. 659 e successivi);
- in materia di autorizzazioni S.I.A.E.

L'Amministrazione Comunale, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle dichiarazioni sottoscritte di cui all'art. 5, e dopo inascoltato richiamo scritto, sospende la concessione per un tempo limitato o revoca la stessa per fatto di particolare gravità.

Il venir meno del requisito di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni determina la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario può disdire la concessione, prima della scadenza naturale, inviando la richiesta all'Amministrazione Comunale con congruo anticipo rispetto alla data prevista.

Art. 8 Revoca straordinaria

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della concessione in uso di locali comunali, si riserva la facoltà di sospendere la concessione qualora si verificassero situazioni che ne rendano indispensabile l'utilizzo per altri scopi dandone comunicazione in anticipo.

La concessione può essere revocata dall'Amministrazione Comunale anche nel caso di eventi straordinari, legati ad esigenze di pubblica palese necessità ed utilità, che richiedono l'utilizzo dei locali dati in uso.

Art. 9 Modalità per la concessione per l'uso occasionale

Le Associazioni, Enti, Istituzioni o persone interessate all'uso occasionale dei locali comunali, dovranno presentare domanda scritta, su apposito modello, di norma 10 giorni antecedenti la data richiesta per l'utilizzo del locale.

Nel modulo per la richiesta dovranno essere indicati:

- denominazione dell'Associazione;
- dati anagrafici del legale rappresentante nonché recapito compreso quello telefonico;
- iniziativa per la quale si richiede l'uso;
- giorno ed orario d'uso;
- dichiarazione sotto la propria responsabilità che verrà rispettato il numero delle presenze nel locale concesso;
- dichiarazione che il locale sarà utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato;
- il nominativo della persona autorizzata alla custodia delle chiavi del locale in uso;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, dell'assunzione degli oneri derivanti da eventuali danneggiamenti ai sensi del vigente Codice Civile;

Art. 10 Rilascio concessione per l'uso occasionale di locali

La concessione o il diniego motivato per l'uso occasionale di locali, sarà comunicato almeno 5 giorni prima della data dell'utilizzo all'associazione richiedente, dopo che l'ufficio comunale competente avrà verificato la completezza della richiesta e che l'iniziativa rientra nelle finalità dell'Associazione.

Art. 11 Norme generali per la concessione di locali

1. Nei locali deve essere garantito l'ordine e la pulizia e non deve essere lasciato alcun oggetto al termine dell'utilizzo.
2. La concessione è vincolata all'utilizzo esclusivo per le finalità per le quali l'uso del locale è stato concesso;
3. E' fatto divieto di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e impianti, nonché collocare all'interno



COMUNE DI PIOLTELLO

attrezzature o quant'altro, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. Per la conservazione di eventuale materiale e arredo in dotazione ai locali sarà responsabile il Concessionario.
5. Nel caso di utilizzo non occasionale le spese ordinarie di gestione e manutenzione non dovranno gravare sul Bilancio Comunale.

art. 12 Norme transitorie

All'entrata in vigore del regolamento, le autorizzazioni precedentemente rilasciate dall'Amministrazione Comunale, per l'uso non occasionale di locali decadranno.

Art. 13 Tariffe

Le Associazioni, Enti o Istituti si impegnano a versare per la concessione dello spazio richiesto, la corrispondente tariffa che verrà determinata dalla Giunta Comunale.

Per le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale la concessione degli spazi può avvenire a titolo gratuito.

art. 14 Obblighi del Concessionario

All'atto della stipula della concessione il Concessionario dovrà versare all'Ente un deposito cauzionale pari a L. a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

Art. 15 Divieto di cessione

Il Concessionario non potrà cedere, né in tutto né in parte i diritti derivanti dalla concessione, né cedere il locale, in tutto o in parte, in locazione o in comodato anche temporaneo.

Art. 16 Ispezioni e verifiche

Durante la concessione l'Amministrazione Comunale, anche per mezzo di tecnici designati, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante la manutenzione, l'uso e/o la conservazione del locale e quanto in esso contenuto.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non definito dal presente regolamento, si rinvia alle convenzioni specifiche.